

REGIONE MOLISE**PROVINCIA DI
CAMPOBASSO****COMUNE DI
MONACILIONI****COMUNE DI
RIPABOTTONI****COMUNE DI
S. ELIA a PIANISI**

Denominazione Impianto:

RS3 MONAC

Ubicazione:

Comuni di Monacilioni - Sant'Elia a Pianisi - Ripabottoni (CB)

Particelle: varie

PROGETTO DEFINITIVO

Per la realizzazione di un parco eolico composto da n. 5 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 31 MW per la produzione di energia elettrica, ubicato alle località "Serra del Parco" - "Lama" - "Folcaro Cerro Secco" rispettivamente dei comuni di Sant'Elia a Pianisi - Monacilioni e Ripabottoni e delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili ubicate anche nel comune di Morrone del Sannio (CB).

PROPONENTE

**RINNOVABILI SUD TRE S.r.l.**

Via della Chimica n. 103

85100 Potenza (PZ)

PEC: rinnovabilisudtre@pec.it

**ELABORATO :
RELAZIONE IDROLOGICA**

N. Documento

MONAC_24REL

Aggiornamenti	Numero	Data	Motivo	Eseguito	Verificato	Approvato
	Rev. 0	Settembre 2023	Istanza V.I.A. art. 23 D. Lgs. 152/2006 e Istanza Autorizzazione Unica art. 12 D. Lgs. 387/2003		Damiani Luca F.	Spagnuolo Nicola

Spazio Riservato agli Enti

PROGETTAZIONE GENERALE

S.T.P. Damiani & Partners S.r.l.

Vico Mores n. 8

71036 Lucera (FG)

mail: info@damianiandpartners.com

pec: stp.damiani@pec.it

damiani & partners Società tra professionisti srl
Vico Mores, 8 / 71036 Lucera (FG)
Cod. Fisc./P.IVA 03 949 660 710

PROGETTAZIONE SPECIALISTICA

STUDIO DI INGEGNERIA Ing. Michele R.G. CURTOTTI

Viale Il Giugno n. 385

71016 San Severo (FG)

Ordine degli Ingegneri di Foggia n. 1704

mail: ing.curtotti@alice.it

pec: ing.curtotti@pec.it

Cell: 339/8220246

SC Studio di Ingegneria
Michele R.G. Curtotti



1. PREMESSA

La società RinnovabiliSud Tre S.r.l. intende realizzare nei comuni di Sant'Elia a Pianisi - Monacilioni e Ripabottoni (CB), alle località 'Serra del Parco', 'Lama' e 'Folcaro Cerro Secco', con relative opere connesse e infrastrutture indispensabili ubicate anche nel comune di Morrone del Sannio (CB), un impianto industriale per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento costituito da n. 5 (cinque) aerogeneratori ad asse orizzontale di grande taglia, di potenza unitaria pari a 6,2 MW, la cui scelta sarà operata a valle dell'Autorizzazione Unica, ovvero alla cantierabilità dell'impianto eolico di progetto, tra i modelli di turbine a quel dato momento presenti sul mercato, nel rispetto delle caratteristiche dimensionali massime, dei limiti di emissioni sonore e di potenza nominale dei modelli previsti in progetto (tipo Vestas V162 – 6,2 Mwe)..

L'energia elettrica prodotta dall'impianto eolico "RS3 MONAC" sarà convogliata alla RTN secondo le modalità di connessione che sono state indicate dal Gestore Terna S.p.A. tramite apposito preventivo di connessione; la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG), elaborata e rilasciata da Terna, prevede che l'impianto di produzione in questione sarà collegato in antenna a 36 kV con una nuova stazione di elettrica (SE) di trasformazione a 150/36 kV della RTN, da inserire in entra-esce sulla linea RTN a 150 kV "Morrone - Larino", previa:

- realizzazione di un nuovo elettrodotto a 150 kV della RTN di collegamento tra la suddetta SE e la Cabina Primaria di Pietracatella;
- potenziamento/rifacimento della linea RTN 150 kV "Morrone – Larino SE".

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1. Parte Terza, Sezione I, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.¹²(*pubblicato su G.U.R.I. n. 88 del 14 aprile 2006 – Suppl. Ordinario n. 96*)(**TESTO VIGENTE AL 17/11/2017**), all’art. 175 “Abrogazione di

¹Entrata in vigore del provvedimento: 29 aprile 2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda, entrate in vigore il 12 agosto 2006.

²Il D.Lgs. n. 152/2006 è stato successivamente modificato e integrato da: **1. D.L. 12 maggio 2006, n. 173** “Proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare ((e legislativa))” (*pubblicato su G.U.R.I. n.110 del 13 maggio 2006*), convertito con modificazioni dalla **L. 12 luglio 2006, n. 228** (*pubblicata su G.U.R.I. n. 160 del 12 luglio 2006*); **2. D.L. 3 ottobre 2006, n. 262** “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.” (*pubblicato su G.U.R.I. n.230 del 3 ottobre 2006*), convertito con modificazioni dalla **L. 24 novembre 2006, n. 286** (*pubblicata su G.U.R.I. n. 277 del 28 novembre 2006 – Suppl. Ordinario n.223*); **3. D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284** “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.” (*pubblicato su G.U.R.I. n. 274 del 24 novembre 2006*); **4. L. 27 dicembre 2006, n. 296** “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” (*pubblicata su G.U.R.I. n. 299 del 27 dicembre 2006 – Suppl. Ordinario n. 244*); **5.D.L. 28 dicembre 2006, n. 300** “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ((e disposizioni diverse))” (*pubblicato su G.U.R.I. n. 300 del 28 dicembre 2006*), convertito con modificazioni dalla **L. 26 febbraio 2007, n. 17** (*pubblicato su G.U.R.I. n. 47 del 26 febbraio 2007 – Suppl. Ordinario n. 48*); **6. D.L. 11 maggio 2007, n. 61** “Interventi straordinari per superare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l’esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti” (*pubblicato su G.U.R.I. n. 108 del 11 maggio 2007*), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla **L. 5 luglio 2007, n. 87** (*pubblicata su G.U.R.I. n. 156 del 07 luglio 2007*);**7. D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90** “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla **L. 4 agosto 2006, n. 248**” (*pubblicato su G.U.R.I. n. 158 del 10 luglio 2007 – Suppl. Ordinario n. 157*); **8. D.L. 30 ottobre 2007, n. 180** “Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie” (*pubblicato su G.U.R.I. n. 254 del 31 ottobre 2007*), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla **L. 19 dicembre 2007, n. 243** (*pubblicata su G.U.R.I. n. 299 del 27 dicembre 2007*);**9. D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 205** “Attuazione della direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo” (*pubblicato su G.U.R.I. n. 261 del 9 novembre 2007 – Suppl. Ordinario n. 228*);**10. D.L. 31 dicembre 2007, n. 248** “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria” (*pubblicato su G.U.R.I. n. 302 del 31 dicembre 2007*), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla **L. 28 febbraio 2008, n. 31** (*pubblicata su G.U.R.I. n. 51 del 29 febbraio 2008 – Suppl. Ordinario n. 47*);**11.D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4** “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” (*pubblicato su G.U.R.I. n. 24 del 29 gennaio 2008 – Suppl. Ordinario n. 24*); **12. D.L. 8 aprile 2008, n. 59** “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.” (*pubblicato su G.U.R.I. n.84 del 9 aprile 2008*), convertito con modificazioni dalla **L. 6 giugno 2008, n. 101** (*pubblicata su G.U.R.I. n. 132 del 07 giugno 2008*);**13. D.L. 23 maggio 2008, n. 90** “Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile” (*pubblicato su G.U.R.I. n. 120 del 23 maggio 2008*),Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla **L. 14 luglio 2008, n. 123** (*pubblicato su G.U.R.I. n. 165 del 16 luglio 2008*);**14. D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117** “((Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.))” (*pubblicato su G.U.R.I. n. 157 del 7 luglio 2008*);**15. D.M. 16 giugno 2008, n. 131** “Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», predisposto ai sensi dell’articolo 75, comma 4, dello stesso decreto.” (*pubblicato su G.U.R.I. n.187 del 11 agosto 2008 – Suppl. Ordinario n. 189*);**16. Sentenza Corte costituzionale 8 ottobre 2008, n. 335** (*pubblicata su G.U.R.I. n. 43 del 15 ottobre 2008*);**17. D.L. 3 novembre 2008, n. 171** “Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare” (*pubblicato su G.U.R.I. n. 258 del 4 novembre 2008*),

convertito con modificazioni dalla **L. 30 dicembre 2008, n. 205** (pubblicata su G.U.R.I. n. 303 del 30 dicembre 2008); **18. D.L. 6 novembre 2008, n. 172** "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale." (pubblicato su G.U.R.I. n.260 del 6 novembre 2008), convertito con modificazioni dalla **L. 30 dicembre 2008, n. 210** (pubblicata su G.U.R.I. n. 2 del 03 gennaio 2009); **19. D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188** "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE" (pubblicato su G.U.R.I. n. 283 del 3 dicembre 2008 – Suppl. Ordinario n. 268); **20. D.L. 29 novembre 2008, n. 185** "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" (pubblicato su G.U.R.I. n. 280 del 29 novembre 2008 – Suppl. Ordinario n. 263), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla **L. 28 gennaio 2009, n. 2** (pubblicata su G.U.R.I. n. 22 del 28 gennaio 2009 – Suppl. Ordinario n. 14); **21. D.L. 30 dicembre 2008, n. 208** "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente" (pubblicato su G.U.R.I. n. 304 del 31 dicembre 2008), convertito con modificazioni dalla **L. 27 febbraio 2009, n. 13** (pubblicata su G.U.R.I. n. 49 del 28 febbraio 2009); **22. D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30** "Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. (09G0038)" (pubblicato su G.U.R.I. n.79 del 4 aprile 2009); **23. D.M. 14 aprile 2009, n. 56** "Regolamento recante «Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo». (09G0065)" (pubblicato su G.U.R.I. n.124 del 30 maggio 2009 – Suppl. Ordinario n. 83); **24. D.L. 28 aprile 2009, n. 39** "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. (09G0047)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 97 del 28 aprile 2009), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla **L. 24 giugno 2009, n. 77** (pubblicata su G.U.R.I. n. 147 del 27 giugno 2009 – Suppl. Ordinario n. 99); **25. D.L. 1 luglio 2009, n. 78** "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini ((. . .)). (09G0091)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 150 del 1 luglio 2009), convertito con modificazioni dalla **L. 3 agosto 2009, n. 102** (pubblicata su G.U.R.I. n. 179 del 04 agosto 2009, S.O. n. 140); **26. Sentenza Corte costituzionale 15 luglio 2009, n. 232** (pubblicata su G.U.R.I. n. 30 del 29 luglio 2009); **27. Sentenza Corte costituzionale 16 luglio 2009, n. 247** (pubblicata su G.U.R.I. n. 30 del 29 luglio 2009); **28. Sentenza Corte costituzionale 16 luglio 2009, n. 249** (pubblicata su G.U.R.I. n. 30 del 29 luglio 2009); **29.L. 23 luglio 2009, n. 99** "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. (09G0111)" (pubblicata su G.U.R.I. n.176 del 31 luglio 2009 – Suppl. Ordinario n. 136); **30. D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140** "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (09G0149)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 228 del 1 ottobre 2009); **31. D.L. 25 settembre 2009, n. 135** "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. (09G0145)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 223 del 25 settembre 2009), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla **L. 20 novembre 2009, n. 166** (pubblicata su G.U.R.I. n. 274 del 24 novembre 2009 – Suppl. Ordinario n. 215); **32. D.L. 30 dicembre 2009, n. 194** "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (09G0206)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 302 del 30 dicembre 2009), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla **L. 26 febbraio 2010, n. 25** (pubblicata su G.U.R.I. n. 48 del 27 febbraio 2010 – Suppl. Ordinario n. 39); **33. D.L. 25 gennaio 2010, n. 2** "Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. (10G0015)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 20 del 26 gennaio 2010), convertito con modificazioni dalla **L. 26 marzo 2010, n. 42** (pubblicata su G.U.R.I. n. 72 del 27 marzo 2010); **34. L. 25 febbraio 2010, n. 36** "Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue. (10G0047)" (pubblicata su G.U.R.I. n. 59 del 12 marzo 2010); **35. D.L. 31 maggio 2010, n. 78** "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. (10G0101)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 125 del 31 maggio 2010 – Suppl. Ordinario n. 114), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla **L. 30 luglio 2010, n. 122** (pubblicata su G.U.R.I. n. 174 del 30 luglio 2010 – Suppl. Ordinario n.174); **36. D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128** "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0147)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 186 del 11 agosto 2010 – Suppl. Ordinario n. 184); **37. D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104** "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. (10G0127)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 156 del 7 luglio 2010 – Suppl. Ordinario n. 148); **38. D.L. 8 luglio 2010, n. 105** "Misure urgenti in materia di energia. (10G0129)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 158 del 9 luglio 2010), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla **L. 13 agosto 2010, n. 129** (pubblicata su G.U.R.I. n. 192 del 18 agosto 2010); **39. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168** "Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. (10G0189)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 239 del 12 ottobre 2010); **40. D.M. 8 novembre 2010, n. 260** "Regolamento recante i criteri

tecniche per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo. (11G0035)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 30 del 7 febbraio 2011 – Suppl. Ordinario n. 31); **41. D.L. 26 novembre 2010, n. 196** "Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. (10G0222)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 277 del 26 novembre 2010), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 gennaio 2011, n. 1 (pubblicata su G.U.R.I. n. 18 del 24 gennaio 2011); **42. D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205** "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. (10G0235)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 288 del 10 dicembre 2010 – Suppl. Ordinario n. 269); **43. D.Lgs. 10 dicembre 2010, n. 219** "Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. (10G0244)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 296 del 20 dicembre 2010); **44. D.L. 29 dicembre 2010, n. 225** "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. (10G0251)" (pubblicato su G.U.R.I. n.303 del 29 dicembre 2010), convertito con modificazioni dalla **L. 26 febbraio 2011, n. 10** (pubblicata su G.U.R.I. n. 47 del 26 febbraio 2011 – Suppl. Ordinario n. 53/L); **45. D. Ministero della Salute 23 marzo 2011** "Recepimento della direttiva 2008/112/CE recante modifiche a precedenti direttive per adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura ed all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. (11A04163)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 71 del 28 marzo 2011); **46. D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 55** "Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE. (11G0098)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 97 del 28 aprile 2011); **47. D.L. 13 maggio 2011, n. 70** "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (11G0113)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 110 del 13 maggio 2011), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla **L. 12 luglio 2011, n. 106** (pubblicata su G.U.R.I. n. 160 del 2 luglio 2011); **48. D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121** "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. (11G0163)" (pubblicato su G.U.R.I. n.177 del 01 agosto 2011); **49. D.P.R. 18 luglio 2011, n. 116** "Abrogazione parziale, a seguito di referendum popolare, del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito. (11G0159)" (pubblicato su G.U.R.I. n.167 del 20 luglio 2011); **50. D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150** "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (11G0192)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 220 del 21 settembre 2011); **51. D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 162** "Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006. (11G0207)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 231 del 4 ottobre 2011); **52. D.L. 6 dicembre 2011, n. 201** "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247)" (pubblicato su G.U.R.I. n.284 del 6 dicembre 2011 – Suppl. Ordinario n. 251); Decreto Legge convertito con modificazioni dalla **L. 22 dicembre 2011, n. 214** (pubblicato su G.U.R.I. n. 300 del 27 dicembre 2011 – Suppl. Ordinario n. 276); **53. D.L. 29 dicembre 2011, n. 216** "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (11G0260)" (pubblicato su G.U.R.I. n.302 del 29 dicembre 2011), convertito con modificazioni dalla **L. 24 febbraio 2012, n. 14** (pubblicata su G.U.R.I. n. 48 del 27 febbraio 2012 – Suppl. Ordinario n. 36); **54. D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (Raccolta 2012)** "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (12G0009)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 19 del 24 gennaio 2012 – Suppl. Ordinario n. 18), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla **L. 24 marzo 2012, n. 27** (pubblicata su G.U.R.I. n. 71 del 24 marzo 2012 – Suppl. Ordinario n. 53); **55. D.L. 25 gennaio 2012, n. 2** "Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. (12G0008)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 20 del 25 gennaio 2012), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla **L. 24 marzo 2012, n. 28** (pubblicato su G.U.R.I. n. 71 del 24 marzo 2012); **56. D.L. 9 febbraio 2012, n. 5** "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0019)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 33 del 9 febbraio 2012 – Suppl. Ordinario n. 27), convertito con modificazioni dalla **L. 4 aprile 2012, n. 35** (pubblicata su G.U.R.I. n. 82 del 06 aprile 2012 – Suppl. Ordinario n. 69); **57. D.L. 2 marzo 2012, n. 16** "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle

procedure di accertamento. (12G0036)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 52 del 2 marzo 2012), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla **L. 26 aprile 2012, n. 44** (pubblicato su G.U.R.I. n. 99 del 28 aprile 2012 – Suppl. Ordinario n. 85);**58. D.L. 22 giugno 2012, n. 83**"Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)" (pubblicato su G.U.R.I. n.147 del 26 giugno 2012 – Suppl. Ordinario n. 129), convertito con modificazioni dalla **L. 7 agosto 2012, n. 134** (pubblicata su G.U.R.I. n. 187 del 11 agosto 2012 – Suppl. Ordinario n. 171); **59. D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 125** "Attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. (12G0149)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 182 del 6 agosto 2012);**60.D.L. 18 ottobre 2012, n. 179** "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 245 del 19 ottobre 2012 – Suppl. Ordinario n. 194), convertito con modificazioni dalla **L. 17 dicembre 2012, n. 221** (pubblicata su G.U.R.I. n. 294 del 18 dicembre 2012 – Suppl. Ordinario n. 208);**61. D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59** "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (13G00101)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 124 del 29 maggio 2013 – Suppl. Ordinario n. 42);**62. D. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 marzo 2013** "Modifica dell'allegato X della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di utilizzo del combustibile solido secondario (CSS). (13A02815)" (pubblicato su G.U.R.I. n.77 del 2 aprile 2013); **63. D.L. 4 giugno 2013, n. 61** "Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. (13G00105)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 129 del 4 giugno 2013), convertito con modificazioni dalla **L. 3 agosto 2013, n. 89** (pubblicata su G.U.R.I. n. 181 del 03 agosto 2013); **64. D.L. 21 giugno 2013, n. 69** "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00116)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 144 del 21 giugno 2013 – Suppl. Ordinario n. 50), convertito con modificazioni dalla **L. 9 agosto 2013, n. 98** (pubblicata su G.U.R.I. n. 194 del 20 agosto 2013 – Suppl. Ordinario n. 63); **65. L. 6 agosto 2013, n. 97** "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013. (13G00138)" (pubblicata su G.U.R.I. n.194 del 20 agosto 2013); **66. D. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 agosto 2013** "Applicazione della formula per il calcolo dell'efficienza energetica degli impianti di incenerimento in relazione alla condizioni climatiche. (13A06936)" (pubblicato su G.U.R.I. n.193 del 19 agosto 2013); **67. D.L. 31 agosto 2013, n. 101** "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00144)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 204 del 31 agosto 2013), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla **L. 30 ottobre 2013, n. 125** (pubblicato su G.U.R.I. n. 255 del 30 ottobre 2013); **68. D.M. 27 novembre 2013, n. 156**"Regolamento recante i criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo. (14G00002)" (pubblicato su G.U.R.I. n.10 del 14 gennaio 2014);**69. D.L. 10 dicembre 2013, n. 136** "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. (13G00180)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 289 del 10 dicembre 2013), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla **L. 6 febbraio 2014, n. 6** (pubblicata su G.U.R.I. n. 32 del 8 febbraio 2014); **70. D.L. 23 dicembre 2013, n. 145** "Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas (...), per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. (13G00189)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 300 del 23 dicembre 2013),Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla **L. 21 febbraio 2014, n. 9** (pubblicato su G.U.R.I. n. 43 del 21 febbraio 2014);**71. D.L. 30 dicembre 2013, n. 150** "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (13G00197)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 304 del 30 dicembre 2013), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla **L. 27 febbraio 2014, n. 15** (pubblicata su G.U.R.I. n. 49 del 28 febbraio 2014);**72. D. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 gennaio 2014** "Modifiche alla parte I dell'allegato IV, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale». (14A00736)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 33 del 10 febbraio 2014);**73. D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46**"Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). (14G00058)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 72 del 27 marzo 2014 – Suppl. Ordinario n. 27); **74. D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49** "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). (14G00064)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 73 del 28 marzo 2014 – Suppl. Ordinario n. 30); **75. D. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 22 aprile 2014**"Attuazione della direttiva 2013/2/UE della Commissione del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (14A04533)" (pubblicato su G.U.R.I. n.136 del 14 giugno 2014);**76. D.L. 24 giugno 2014, n. 91** "Disposizioni urgenti per il settore

agricolo, la tutela ambientale e l'efficiamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (14G00105)"(pubblicato su G.U.R.I. n. 144 del 24 giugno 2014) , convertito con modificazioni dalla **L. 11 agosto 2014, n. 116** (pubblicato su G.U.R.I. n. 192 del 20 agosto 2014 – Suppl. Ordinario n. 72); **77. D.Lgs. 16 luglio 2014, n. 112** "Attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino. (14G00126)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 186 del 12 agosto 2014);**78. D.L. 12 settembre 2014, n. 133** "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. (14G00149)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014), convertito con modificazioni dalla **L. 11 novembre 2014, n. 164** (pubblicata su G.U.R.I. n. 262 del 1 novembre 2014 – Suppl. Ordinario n.85); **79. L. 30 ottobre 2014, n. 161** "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis. (14G00174)" (pubblicata su G.U.R.I. n. 261 del 10 novembre 2014 – Suppl. Ordinario n. 83);**80. L. 23 dicembre 2014, n. 190** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). (14G00203)" (pubblicata su G.U.R.I. n.300 del 29 dicembre 2014 – Suppl. Ordinario n. 99);**81. D.L. 31 dicembre 2014, n. 192** "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (14G00205)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 302 del 31 dicembre 2014), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla **L. 27 febbraio 2015, n. 11** (pubblicata su G.U.R.I. n. 49 del 28 febbraio 2015);**82. D.L. 5 gennaio 2015, n. 1 (Raccolta 2015)** "Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto. (15G00005)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 3 del 5 gennaio 2015), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla **L. 4 marzo 2015, n. 20** (pubblicata su G.U.R.I. n. 53 del 05 marzo 2015);**83. L. 22 maggio 2015, n. 68** "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. (15G00082)" (pubblicata su G.U.R.I. n. 122 del 28 maggio 2015); **84. D.L. 19 giugno 2015, n. 78** "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali ((. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali)). (15G00093)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 140 del 19 giugno 2015 – Suppl. Ordinario n. 32), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla **L. 6 agosto 2015, n. 125** (pubblicata su G.U.R.I. n. 188 del 14 agosto 2015 – Suppl. Ordinario n. 49);**85. L. 29 luglio 2015, n. 115** "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014. (15G00129)" (pubblicata su G.U.R.I. n. 178 del 3 agosto 2015);**86. D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 145** "Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE. (15G00159)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 215 del 16 settembre 2015);**87. D.Lgs. 13 ottobre 2015, n. 172** "Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque. (15G00186)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 250 del 27 ottobre 2015); **88. L. 28 dicembre 2015, n. 208** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). (15G00222)" (pubblicata su G.U.R.I. n. 302 del 30 dicembre 2015 – Suppl. Ordinario n. 70); **89. L. 28 dicembre 2015, n. 221**"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. (16G00006)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 13 del 18 gennaio 2016);**90. D.L. 30 dicembre 2015, n. 210** "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (15G00225)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 302 del 30 dicembre 2015); Decreto Legge convertito con modificazioni dalla **L. 25 febbraio 2016, n. 21** (pubblicata su G.U.R.I. n. 47 del 26 febbraio 2016);**91. Sentenza Corte costituzionale 23 febbraio 2016, n. 51** (pubblicata su G.U.R.I. n. 11 del 16 marzo 2016); **92. D. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 aprile 2016, n. 99**"Regolamento per il recepimento delle direttive 2014/77/UE e 2014/99/UE, che aggiornano i riferimenti ai metodi di analisi e di prova contenuti nella direttiva 98/70/CE (qualità della benzina e del combustibile diesel per autotrazione) e nella direttiva 2009/126/CE (recupero di vapori durante il rifornimento dei veicoli a motore). (16G00110)" (pubblicato su G.U.R.I. n.135 del 11 giugno 2016);**93. D. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 maggio 2016, n. 118**"Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006. (16G00129)" (pubblicato su G.U.R.I. n.151 del 30 giugno 2016);**94. D. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 maggio 2016, n. 123** "Regolamento recante inserimento di prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (16G00133)" (pubblicato su G.U.R.I. n.158 del 8 luglio 2016); **95. D. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 maggio 2016, n. 134**"Regolamento concernente l'applicazione del fattore climatico (CFF) alla formula per l'efficienza del recupero energetico dei rifiuti negli impianti di incenerimento. (16G00148)" (pubblicato su G.U.R.I. n.168 del 20 luglio 2016); **96. D. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

norme”, comma 1., lettera l), della Sezione IV “Disposizioni transitorie e finali”, Parte Terza “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”, stabilisce che: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto sono o restano abrogate le norme contrarie o incompatibili con il medesimo, ed in particolare: (...Omissis...) la legge 18 maggio 1989, n. 183.».

L'ex Legge 18 maggio 1989, n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”(pubblicata su G.U.R.I. n. 120 del 25 maggio 1989 – Suppl. Ordinario n. 38)³(TESTO IN VIGORE FINO AL 28/04/2006), all'art.13“Classificazione dei bacini idrografici e loro delimitazione”, comma 1.,del Titolo II “Gli ambiti, gli strumenti, gli interventi, le risorse”, Capo I “Gli Ambiti”, stabiliva che: «L'intero territorio nazionale,

31 maggio 2016“Adeguamento dei formati per la trasmissione alla Commissione europea di dati ed informazioni in conformità ai provvedimenti comunitari di attuazione dell'articolo 72 della direttiva 2010/75/UE. (16A04860)” (pubblicato su G.U.R.I. n.152 del 1 luglio 2016); **97. D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127** “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00141)” (pubblicato su G.U.R.I. n.162 del 13 luglio 2016); **98. D. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 luglio 2016**“Recepimento della direttiva 2014/80/UE della Commissione del 20 giugno 2014 che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. (16A05182)” (pubblicato su G.U.R.I. n.165 del 16 luglio 2016); **99. D. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 luglio 2016**“Modifiche dell'allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in attuazione della direttiva 2014/101/UE della Commissione del 30 ottobre 2014 che modifica la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. (16A05427)” (pubblicato su G.U.R.I. n.169 del 21 luglio 2016);**100. L. 28 luglio 2016, n. 154**“Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale. (16G00169)” (pubblicata su G.U.R.I. n.186 del 10 agosto 2016);**101. D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257**“Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi. (17G00005)” (pubblicato su G.U.R.I. n.10 del 13 gennaio 2017 - Suppl. Ordinario n. 3);**102. D.L. 30 dicembre 2016, n. 244** “Proroga e definizione di termini. (16G00260)” (pubblicato su G.U.R.I. n. 304 del 30 dicembre 2016); Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla **L. 27 febbraio 2017, n. 19** (pubblicata su G.U.R.I. n. 49 del 28 febbraio 2017 – Suppl. Ordinario n. 14);**103. D.L. 9 febbraio 2017, n. 8** “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. (17G00021)” (pubblicato su G.U.R.I. n. 33 del 9 febbraio 2017); Decreto Legge convertito con modificazioni dalla **L. 7 aprile 2017, n. 45** (pubblicata su G.U.R.I. n. 84 del 10 aprile 2017);**104. Sentenza Corte costituzionale 21 marzo 2017, n. 75** (pubblicata su G.U.R.I. n. 13 del 18 gennaio 2016);**105. D. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 22 marzo 2017**“Modifiche dell'Allegato X, parte I, sezione 3, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in ottemperanza alla decisione di esecuzione 2015/253/UE della direttiva n. 1999/32/CE, sulle modalità di conduzione dei controlli sul tenore di zolfo nei combustibili marittimi ed il contenuto delle relazioni annuali alla CE. (17A02549)” (pubblicato su G.U.R.I. n.86 del 12 aprile 2017); **106. D.L. 24 aprile 2017, n. 50** “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00063)” (pubblicato su G.U.R.I. n. 95 del 24 aprile 2017 - Suppl. Ordinario n. 20); Decreto Legge convertito con modificazioni dalla **L. 21 giugno 2017, n. 96** (pubblicato su G.U.R.I. n. 144 del 23 giugno 2017 – Suppl. Ordinario n. 31); **107. D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98**“Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124. (17G00105)” (pubblicato su G.U.R.I. n. 145 del 24 giugno 2017);**108. D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104** “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114. (17G00117)” (pubblicato su G.U.R.I. n.156 del 06 luglio 2017); **109.D.L. 20 giugno 2017, n. 91**“Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. (17G00110)” (pubblicato su G.U.R.I. n.141 del 20 giugno 2017).

³Entrata in vigore della Legge: 09 giugno 1989.

ivi comprese le isole minori, è ripartito in bacini idrografici. Ai fini della presente legge i bacini idrografici sono classificati in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale.».

«I bacini di rilievo nazionale ed interregionale sono provvisoriamente delimitati come da cartografia allegata al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977 (... Omissis...)» (art. 13, comma 2.).

All'art. 13, comma 3., la legge stabiliva inoltre che: «Le regioni provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla delimitazione dei bacini di propria competenza.».

All'art. 14 "Bacini di rilievo nazionale", comma 1., del Titolo II, Capo I, la legge individuava i bacini di rilievo nazionale per il versante adriatico e tirrenico,

All'art. 15 "Bacini di rilievo interregionale", comma 1., del Titolo II, Capo I, la legge individuava i bacini di rilievo interregionale, che per la Regione Puglia erano quelli del versante adriatico individuati alla lettera a) numeri 9) "Saccione (Molise, Puglia)", 10) "Fortore (Campania, Molise, Puglia)", e 11) "Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia)", e quelli del versante ionico, individuato alla lettera b), numero 1) "Bradano (Puglia, Basilicata)".

All'art. 16. "Bacini di rilievo regionale", comma 1., del Titolo II, Capo I, la legge stabiliva inoltre che: «Bacini di rilievo regionale sono tutti quelli non ricompresi nelle disposizioni degli articoli 14 e 15.».

La Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. stabilisce norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche.

L'art. 53 "Finalità" del Capo I "Principi generali", Titolo I "Principi generali e competenze", Sezione I "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione" della Parte Terza, al comma 1., così recita: «Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione.».

Di seguito alcune definizioni estratte dall'art. 54 "Definizioni"⁴, comma 1., del Capo I, Titolo I, Sezione I della Parte Terza:

- b) **acque**: le acque meteoriche e le acque superficiali e sotterranee come di seguito specificate;
- c) **acque superficiali**: le acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;
- (... Omissis...)
- f) **fiume**: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie, ma che può essere parzialmente sotterraneo;

⁴ L'art. 54 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. è stato modificato da: **1. D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46** "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). (14G00058)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 72 del 27 marzo 2014 – Suppl. Ordinario n. 27), il quale ha disposto (con l'art. 34, comma 1., lettera d)) l'abrogazione della lettera a), comma 1., dell'art. 54; **2. L. 28 dicembre 2015, n. 221** "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. (16G00006)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 13 del 18 gennaio 2016), la quale ha disposto (con l'art. 51, comma 1., l'introduzione delle lettere z-bis) e z-ter) all'art. 54, comma 1..

(...Omissis...)

l) **corpo idrico superficiale**: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere;

(...Omissis...)

q) **reticolo idrografico**: l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico;

r) **bacino idrografico**: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;

s) **sottobacino o sub-bacino**: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume.

t) **distretto idrografico**: area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici;

(...Omissis...)

z-bis) **Autorità di bacino distrettuale o Autorità di bacino**: l'autorità competente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49;

z-ter) **Piano di bacino distrettuale o Piano di bacino**: il Piano di distretto.

L'art. 63 "Autorità di bacino distrettuale"⁵, comma 1., del Capo II "Competenze", Titolo I, Sezione I, della Parte Terza, stabilisce che: «In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata "Autorità di bacino" (...Omissis...)». Al comma 10., lettera a), il suddetto articolo stabilisce che: «Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente: a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, (...Omissis...)».

Ai sensi dell'art. 51, comma 4., della L. 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. (16G00006)" (pubblicata su G.U.R.I. n. 13 del 18 gennaio 2016): «Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata

⁵ L'art. 63 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. è stato modificato da: **1. D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128** "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0147)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 186 del 11 agosto 2010 – Suppl. Ordinario n. 184), il quale ha disposto (con l'art. 4, comma 2.) la modifica dell'art. 63, commi 2. e 4.; **2. L. 28 dicembre 2015, n. 221** "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. (16G00006)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 13 del 18 gennaio 2016), la quale ha disposto (con l'art. 51, comma 2.), la modifica dell'art. 63.

in vigore della presente legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219(...Omissis...)».

L'art. 64 "Distretti idrografici"⁶ del Capo I "I distretti idrografici", Titolo II "I distretti idrografici, gli strumenti, gli interventi", Sezione I, della Parte Terza, al comma 1., stabilisce che: «L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici: (...Omissis...)e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, comprendente i seguenti bacini idrografici: (...Omissis...)»

5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

6) Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

7) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; (...Omissis...)»

11) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; (...Omissis...)»

Ai sensi dell'art. 65 "Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale"⁷, comma 1., del Capo II "Gli strumenti", Titolo II, Sezione I, della Parte Terza: «**Il Piano di bacino distrettuale, di seguito Piano di bacino, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.**».

«Il Piano di bacino è redatto dall'Autorità di bacino in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati ai sensi del comma 3. (...Omissis...)» (art. 65, comma 2.).

Ai sensi dell'art. 65, comma 4.: «**Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino.**(...Omissis...)».

L'art. 67 "i piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio"⁸ del Capo II, Titolo II, Sezione I, della Parte Terza, al comma 1., stabilisce che: «**Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottano, ai sensi dell'articolo 65, comma 8, piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare**

⁶ L'art. 64 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. è stato modificato da: **1. L. 28 dicembre 2015, n. 221** "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. (16G00006)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 13 del 18 gennaio 2016), la quale ha disposto (con l'art. 51, comma 5.), la modifica dell'art. 64.

⁷ L'art. 65 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. è stato modificato da: **1. D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128** "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0147)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 186 del 11 agosto 2010 – Suppl. Ordinario n. 184), il quale ha disposto (con l'art. 4, comma 2.) la modifica dell'art. 65, comma 7..

⁸ L'art. 67 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. è stato modificato da: **1. D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128** "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0147)" (pubblicato su G.U.R.I. n. 186 del 11 agosto 2010 – Suppl. Ordinario n. 184), il quale ha disposto (con l'art. 4, comma 2.) la modifica dell'art. 67, commi 3. e 4..

l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime.»(...Omissis...).

2.2. PIANO DI BACINO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DELL'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE – ex Autorità di Bacino Interregionale Fortore; Saccione; Trigno; Regionale Molise.

Il Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Interregionale del Fiume Fortore, redatto ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter della Legge 18 maggio 1989, n. 183, della Legge 3 agosto 1998, n. 267 modificata con Legge 13 luglio 1999, n. 226 e della Legge 11 dicembre 2000, n. 365, è stato approvato dal Comitato Tecnico nella seduta n. 28 del 15 dicembre 2005, è stato adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore⁹ n. 102 del 29 settembre 2006 avente a Oggetto: "LL. 18 maggio 1989, n. 183, 6 agosto 1998 n. 267 e 11 dicembre 2000 n. 365 – Adozione del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino interregionale del fiume Fortore - Determinazioni" e risulta ad oggi in attesa di approvazione.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (di seguito definito ex PAI) del Fiume Fortore «è redatto ai sensi dell'art. 17 comma 6-ter della Legge 18 maggio 1989 n.183, riguarda il settore funzionale della pericolosità e del rischio idrogeologico, come richiesto dall'art. 1 del Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, e dall'art. 1 –bis del Decreto Legge 12 ottobre 2000, n. 279.» (Parte I "Premesse", art. 1 "Riferimento normativo", comma 1., N.T.A. del PAI Fortore).

«Il PAI, nell'ambito del settore funzionale di competenza, persegue le finalità dell'art. 3 della L. 183/89, con particolare riferimento ai contenuti del comma 3, lettere b), c), d), f), l), m), dell'art. 17 della medesima legge.» (art. 2 "Finalità", comma 1.). Ai sensi dell'art. 2, comma 2.: «Il PAI ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso riguardanti l'assetto idrogeologico del bacino idrografico, quale individuato al successivo art. 3.».

⁹ Con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla ex L.183/89 e istituite, in ciascun distretto idrografico, le Autorità di Bacino Distrettuali. Ai sensi dell'art. 64, comma 1, del suddetto D.lgs. 152/2006, come modificato dall'art. 51, comma 5 della Legge 221/2015, il territorio nazionale è stato ripartito in 7 distretti idrografici tra i quali quello dell'Appennino Meridionale, comprendente i bacini idrografici nazionali Liri-Garigliano e Volturno, i bacini interregionali Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno ed i bacini regionali della Campania, della Puglia, della Basilicata, della Calabria, del Molise.

Le Autorità di Bacino Distrettuali, dalla data di entrata in vigore del D.M. n. 294/2016, a seguito della soppressione delle Autorità di Bacino Nazionali, Interregionali e Regionali, esercitano le funzioni e i compiti in materia di difesa del suolo, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alle stesse dalla normativa vigente nonché ogni altra funzione attribuita dalla legge o dai regolamenti. Con il DPCM del 4 aprile 2018 (pubblicato su G.U. n. 135 del 13/06/2018) - emanato ai sensi dell'art. 63, c. 4 del decreto legislativo n. 152/2006 - è stata infine data definitiva operatività al processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque avviato con Legge 221/2015 e con D.M. 294/2016.

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in base alle norme vigenti, ha fatto proprie le attività di pianificazione e programmazione a scala di Bacino e di Distretto idrografico relative alla difesa, tutela, uso e gestione sostenibile delle risorse suolo e acqua, alla salvaguardia degli aspetti ambientali svolte dalle ex Autorità di Bacino Nazionali, Regionali, Interregionali in base al disposto della ex legge 183/89 e concorre, pertanto, alla difesa, alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, alla tutela qualitativa della risorsa idrica, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla lotta alla desertificazione, alla tutela della fascia costiera ed al risanamento del litorale (in riferimento agli articoli 53, 54 e 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.). La pianificazione di bacino fino ad oggi svolta dalle ex Autorità di Bacino ripresa ed integrata dall'Autorità di Distretto, costituisce riferimento per la programmazione di azioni condivise e partecipate in ambito di governo del territorio a scala di bacino e di distretto idrografico.

«Il PAI, allo scopo di perseguire le finalità di cui al comma 1, definisce norme atte a favorire il riequilibrio dell'assetto idrogeologico del bacino idrografico del Fortore, nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso del territorio, in modo da garantire il corretto sviluppo del territorio dal punto di vista infrastrutturale-urbanistico e indirizzare gli ambiti di gestione e pianificazione del territorio» (art. 2, comma 3.).

«**L'assetto idrogeologico comprende:**

- a) **l'assetto idraulico** riguardante **le aree a pericolosità e a rischio idraulico;**
- b) **l'assetto dei versanti** riguardante **le aree a pericolosità e a rischio di frana.**» (art. 2, comma 4.).

«Il PAI ha come ambito di applicazione il bacino idrografico del Fiume Fortore così come definito negli elaborati di Piano» (art. 3 "Ambito di applicazione", comma 1.).

«Il PAI si articola in Piano per l'assetto idraulico e Piano per l'assetto di versante e contiene la individuazione e perimetrazione delle aree a pericolosità e a rischio idrogeologico, le norme di attuazione, le aree da sottoporre a misure di salvaguardia e le relative misure.» (art. 4 "Contenuti del P.A.I.", comma 1.).

«Costituiscono parte integrante del P.A.I. i seguenti elaborati:

- a) Relazione generale (rel. R. 01);
- b) Elaborati grafici:
 - assetto dei versanti e assetto idraulico: carta degli elementi a rischio (Tavole da T. 01 - 01 a T. 01 - 11);
 - assetto dei versanti: carta della pericolosità da frana e da valanga (Tavole T. 02 - 01 a T. 02 - 32);
 - assetto dei versanti: carta del rischio da frana e da valanga (Tavole T. 03 - 01 a T. 03 - 32);
 - assetto idraulico: carta della pericolosità idraulica (Tavole da T. 04 - 01 a T. 04 - 30);
 - assetto idraulico: carta del rischio idraulico (Tavole da T. 05 - 01 a T. 05 - 30);
 - assetto idraulico: carta degli interventi strutturali (Tavole T. 06 - 01 e T. 06 - 02);
 - assetto dei versanti: studi di approfondimento per gli scenari di rischio prioritari – R4/R3 (all. A. 02);
 - assetto idraulico: schede descrittive del rischio idraulico (all. A. 03);
- c) Norme di Attuazione (all. A. 01);
- d) Programma prioritario degli interventi (Rel. R. 02);
- e) Indicazioni su eventuali sistemi di allarme ed allerta (Rel. R. 03);
- f) Quadro del fabbisogno finanziario (Rel. R.04).» (art. 5 "Elaborati del P.A.I.", comma 1.).

Ai sensi dell'art.7 "Definizioni generali", comma 1., ai fini del PAI si intende per:

- Piena ordinaria: portata superata o uguagliata, dai massimi annuali verificati, in $\frac{3}{4}$ degli anni di osservazione o, in assenza di osservazioni, portata con tempi di ritorno di 1.33 anni;
- Argine: opera idraulica finalizzata a contenere masse d'acqua in quiete o in movimento a quote superiori a quelle del piano di campagna circostante;
- Alveo attivo: area nella quale defluisce comunque la piena ordinaria.

- Alveo attuale: area di pertinenza del corso d'acqua, che include l'alveo attivo, identificabile sulla base di rilievi fisici e catastali assumendo il più esterno tra il limite catastale demanale e il piede esterno delle eventuali opere di arginatura e/o protezione esistenti.
- Aree inondabili: aree soggette a essere allagate da uno o più corpi idrici durante un evento di piena. Le aree inondabili possono essere classificate sulla base della probabilità della loro inondazione definita in termini di tempo di ritorno ($Tr1/(1-P)$ dove Tr è il tempo di ritorno e P la probabilità di non allagamento) qualora sia disponibile uno studio idrologico e idraulico. Il tempo di ritorno rappresenta statisticamente il numero medio di anni che intercorrono tra due allagamenti successivi. Le aree inondabili sono rappresentate in fasce caratterizzate da un tempo di ritorno minimo e da un tempo di ritorno massimo.

(...Omissis...)

- Fascia di riassetto fluviale: insieme delle aree all'interno delle quali si possono far defluire con sicurezza le portate caratteristiche di un corso d'acqua, comprese quelle relative ad eventi estremi e ad eventi con tempi di ritorno (TR) di 200 anni, mediante la realizzazione di tutte le opere necessarie all'assetto definitivo del corso d'acqua come previsto dal presente PAI In funzione del ripristino di una adeguata sezione idraulica, della realizzazione degli interventi di laminazione, della riqualificazione ambientale del corso d'acqua, della difesa di aree di particolare pregio ambientale connesse al corso d'acqua e di tutela della pubblica incolumità.

(...Omissis...)

- Pericolosità: probabilità di accadimento di un dato fenomeno di piena o di instabilità, potenzialmente distruttivo, In un determinato intervallo di tempo ed in una data area.
- Rischio: prodotto della pericolosità per il valore socioeconomico convenzionale degli elementi esposti.

(...Omissis...)

Per quanto attiene gli effetti, le modalità di attuazione e durata del P.A.I., secondo l'art. 37 "Effetti del Piano nei confronti degli strumenti di pianificazione", comma 1., della Parte VI "Effetti, Modalità di attuazione e durata del PAI" delle N.T.A. del PAI Fortore è stabilito che: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, della L. 183/89 le disposizioni contenute negli articoli. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 27 e 28 sono immediatamente vincolanti.». «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 6, della L. 183/89 le prescrizioni di cui al comma 1 e quelle della Parte IV Art. 31 vincolano la pianificazione territoriale a livello regionale, provinciale e comunale con effetti di integrazione della stessa e in caso contrario di prevalenza» (art. 37, comma 2.).

All'art. 38 "Modalità di attuazione del Piano", comma 1., è stabilito che: «Le Regioni, le Province, le Comunità Montane, i Comuni e gli Enti competenti

a) adeguano i propri strumenti di programmazione e di pianificazione urbanistica e territoriale agli indirizzi e prescrizioni del P.A.I.;

b) sono preposti alla attuazione del P.A.I., alla corretta applicazione delle sue norme, provvedono ove necessario all'adeguamento del regime sanzionatorio vigente, nonché alla divulgazione dei relativi contenuti».

2.2.1. Parte II “Piano per l’Assetto idraulico” delle N.T.A. del ex PAI del Fiume Fortore

L’art. 9 “Finalità del piano per l’assetto idraulico” della Parte II “Piano per l’Assetto Idraulico”, al comma 1., definisce le finalità del Piano di Assetto Idraulico, che sono:

- a) la individuazione degli alvei e delle fasce di territorio inondabili per piene con tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni dei principali corsi d’acqua del bacino interregionale del fiume Fortore;
- b) (...Omissis...)
- c) (...Omissis...)

Ai sensi dell’art.10 “Indirizzi generali del piano per l’assetto idraulico”, comma 1.: «**Nei corsi d’acqua del bacino del fiume Fortore valgono i seguenti indirizzi generali:**

- a) ***la manutenzione del corso d’acqua deve mantenere la struttura morfologica dello stesso corso, la fascia di vegetazione riparia e la biodiversità;***
- b) ***gli interventi sui corsi d’acqua devono tenere in conto degli impatti sull’ambiente fluviale e sul paesaggio;***
- c) ***gli interventi devono essere realizzati ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica finalizzata alla rinaturalizzazione degli alvei;***
- d) ***i ponti, nei limiti imposti dalla stabilità delle strutture, devono essere realizzati con il minor numero di luci possibili evitando la realizzazione di platee a protezione delle fondazioni che possano interferire con il trasporto solido.».***

«**I valori di riferimento per le portate di piena al variare dell’area del bacino sono riportati nell’allegato1.**» (art. 10, comma 2.).

«**Le portate di piena da utilizzarsi nella progettazione di opere strutturali sono quelle con tempo di ritorno 200 anni** a meno che l’intervento non si configuri come una fase intermedia di un progetto più generale di messa in sicurezza.» (art. 10, comma 3.).

«**Gli indirizzi di carattere tecnico e i requisiti minimi degli studi idraulici per i progetti di sistemazione sono riportati nell’allegato 1.** Le autorizzazioni agli interventi sono rilasciate dalle Regioni competenti per territorio.» (art. 10, comma 4.).

Ai sensi dell’art. 10, comma 5.: «**È stabilità una fascia di inedificabilità assoluta dai limiti dell’alveo attuale pari a 10 metri, fatti salvi gli interventi per la realizzazione di strade a raso. I limiti d’alveo sono definiti dal limite più esterno tra la sponda, il piede arginale esterno e il limite catastale demaniale. In caso di alvei attuali incassati, ove non sia distinguibile una linea di sponda le distanze possono essere misurate a partire dal limite della piena duecentennale.**».

Ai sensi dell’art. 10, comma 6: «**Nell’alveo dei corsi d’acqua da intendersi come lo spazio compreso tra i piedi interni delle due opposte strutture di contenimento arginale se presenti, ovvero lo spazio compreso tra i due opposti cigli di sponda in caso contrario, non sono consentiti i seguenti interventi:**

- a) ***le coperture e tombinature in via definitiva non inquadrabili fra i ponti e gli attraversamenti;***
- b) ***le difese di sponda che comportino il restringimento della sezione d’alveo;***

- c) ***i guadi sommergibili, anche temporanei se per periodi superiori a 12 mesi, che modifichino il profilo dell'alveo***;
- d) *le nuove inalveazioni e le rettificazioni dell'alveo che non si rendano indispensabili per garantire la pubblica o privata incolumità*;
- e) *le pavimentazioni cementizie continue del fondo degli alvei che non si rendano indispensabili per garantire la pubblica o privata incolumità.*».

2.2.2. Le classi di pericolosità idraulica

Per quanto attiene le Classi di pericolosità idraulica, ai sensi dell'art. 11 "Le Classi di pericolosità idraulica", comma 1.: **«Il PAI individua e perimetra a scala di bacino le aree inondabili per eventi con tempo di ritorno assegnato e le classifica in base al livello di pericolosità idraulica.»**

«Si individuano le seguenti tre classi di aree a diversa pericolosità idraulica, come riportate negli elaborati di piano (tavole da T. 04 – 01 a T. 04 - 30)» (art. 11, comma 2.) e come di seguito definite:

1) **per le aree studiate su base idraulica:**

- a) **Aree a pericolosità idraulica alta (PI3):** aree inondabili per tempo di ritorno minore o uguale a 30 anni;
- b) **Aree a pericolosità idraulica moderata (PI2):** aree inondabili per tempo di ritorno maggiore di 30 e minore o uguale a 200 anni;
- c) **Aree a pericolosità idraulica bassa (PI1):** aree inondabili per tempo di ritorno maggiore di 200 e minore o uguale a 500 anni.

2) **per le aree studiate su base geomorfologica:**

- a) **Alveo attivo, aree golenali ed alluvioni di fondovalle inserite nella dinamica fluviale di breve periodo;**
- b) **Alveo attivo, aree golenali ed alluvioni di fondovalle inserite nella dinamica fluviale di medio periodo;**
- c) **Alveo attivo, aree golenali ed alluvioni di fondovalle inserite nella dinamica fluviale di lungo periodo;**

«Le porzioni di territorio individuate e classificate ai sensi del comma 2, sono soggette alle norme specifiche di assetto idraulico e urbanistico di cui agli Art. 12, Art. 13, Art. 14 e Art. 15» (art. 11, comma 3.).

2.2.3. Fascia di riassetto fluviale

Ai sensi dell'art.12 "Fascia di riassetto fluviale", comma 1: **«Il PAI individua e perimetra la Fascia di riassetto fluviale (come definita all'art. 7 delle presenti norme)¹⁰, che comprende l'alveo, le aree di**

¹⁰ **Fascia di riassetto fluviale:** insieme delle aree all'interno delle quali si possono far defluire con sicurezza le portate caratteristiche di un corso d'acqua, comprese quelle relative ad eventi estremi e ad eventi con tempi di ritorno (TR) di 200 anni, mediante la realizzazione di

pertinenza fluviale e quelle necessarie per l'adeguamento del corso d'acqua all'assetto definitivo previsto dallo stesso Piano per l'assetto idraulico.» .

«Tale fascia è riportata nella carta della pericolosità idraulica (tavole da T. 04 - 01 a T. 04 - 30) di cui all'art. 5 comma 1 lettera b) delle norme.Nei tratti in cui tale fascia non è esplicitamente definita essa è assimilata alla fascia di pericolosità PI2» (art.12, comma 2.).

«La fascia di riassetto fluviale è aggiornata dalla Autorità di Bacino sulla base di nuove conoscenze, studi o indagini di maggiore dettaglio acquisiti nella fase di progettazione ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza previsti dal P.A.I.» (art.12, comma 3.).

«La disciplina relativa alle fasce di riassetto fluviale prevale, in caso di sovrapposizione, sulla disciplina relativa alle aree a diversa pericolosità.» (art.12, comma 4).

Ai sensi dell'art. 12, comma 5.: ***«Nella fascia di riassetto fluviale sono consentiti i seguenti interventi:***

- a) gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale finalizzati a ridurre il rischio idraulico purché tali da non pregiudicare la sistemazione idraulica definitiva prevista dal Piano;***
- b) demolizione senza ricostruzione;***
- c) interventi sul patrimonio edilizio per adeguamenti minimi necessari alla messa a norma delle strutture e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico - sanitaria, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche e di tutela della pubblica incolumità;***
- d) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) comma 1 dell'art.3 del D.P.R. n.380 del 06-06-2001.***
- e) adeguamento e ristrutturazione delle opere relative alle reti dei trasporti ed alle reti di adduzione e distribuzione dei servizi esistenti, sia pubbliche che di interesse pubblico, non delocalizzabili purché approvati dalla Autorità idraulica competente previo parere del Comitato Tecnico della Autorità di Bacino senza aggravare le condizioni di pericolosità idraulica e pregiudicare gli interventi previsti dal PAI.»***

Ai sensi dell'art. 13 "Aree a pericolosità idraulica alta (PI3)", comma 1., ***nelle aree a pericolosità PI3, non ricadenti nella fascia di riassetto fluviale, oltre agli interventi ammessi all'art. 12 sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo.***

Ai sensi dell'art. 14 "Aree a pericolosità idraulica moderata (PI2)", comma 1., ***nelle aree a pericolosità PI2, non ricadenti nella fascia di riassetto fluviale, sono consentiti, oltre agli interventi ammessi agli artt. 12 e 13, gli interventi di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo.***

Infine, ai sensi dell'art.15 "Aree a pericolosità idraulica bassa (PI1)", comma 1., ***nelle aree a pericolosità PI1 sono consentiti tutti gli interventi coerenti con le misure di protezione civile previste dal PAI e dai piani comunali di settore.***

tutte le opere necessarie all'assetto definitivo del corso d'acqua come previsto dal presente PAI In funzione del ripristino di una adeguata sezione idraulica, della realizzazione degli interventi di laminazione, della riqualificazione ambientale del corso d'acqua, della difesa di aree di particolare pregio ambientale connesse al corso d'acqua e di tutela della pubblica incolumità.

2.2.4. Tratti fluviali non studiati

L'art.16 "Tratti fluviali non studiati", comma 1., stabilisce che: «**Per le aree limitrofe a corsi d'acqua, che non sono state oggetto o di verifiche idrauliche o di perimetrazioni su base geomorfologica e storica, per le quali non sono quindi disponibili la zonazione di pericolosità e la individuazione della fascia di riassetto fluviale, è stabilita una fascia di rispetto, misurata dai limiti dell'alveo attuale come definito all'art. 7 delle presenti norme sulla quale si applica la disciplina dell'art. 12 (nelle more di quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo, n.d.r.) pari a:**

- a) **40 metri per il reticolo principale;**
- b) **20 metri per il reticolo minore (affluenti del reticolo principale identificabili sulla cartografia IGM scala 1:25000 con propria denominazione);**
- c) **10 metri per il reticolo minuto (restanti corsi d'acqua distinguibili sulla cartografia IGM scala 1:25000 ma privi di una propria denominazione).»**

All'art.7 "Definizioni generali", comma 1 delle N.T.A., il PAI definisce **Alveo attuale** come: «**l'area di pertinenza del corso d'acqua, che include l'alveo attivo, identificabile sulla base di rilievi fisici e catastali assumendo il più esterno tra il limite catastale demaniale e il piede esterno delle eventuali opere di arginatura e/o protezione esistenti.**».

2.2.5. Divieti

Le N.T.A. del ex PAI Fortore, agli artt. 19 e 20, stabiliscono divieti e norme generali vincolanti per i corsi d'acqua che costituiscono il reticolo idrografico.

Ai sensi dell'art. 19 "Rimozione dei sedimenti", comma 1.: «**È vietata l'asportazione di materiale inerte dagli alvei dei corsi d'acqua, dalle aree di golena esterne agli alvei e più in generale dalla fascia di riassetto fluviale come definita all'Art. 12 ad eccezione dei seguenti casi:**

- a) *interventi che si rendano necessari per la manutenzione e conservazione della sezione utile di deflusso e per l'eliminazione di cause di pregiudizio della funzionalità delle opere e delle infrastrutture e per il ripristino del volume utile di ritenzione di invasi;*
- b) *per la realizzazione di interventi previsti dal PAI;*».

(...Omissis...).

Inoltre, ai sensi dell'art. 20 "Vegetazione in alveo e riparia", comma 1.: «**Al fine di formare corridoi ecologici continui e stabili nel tempo e nello spazio, di incrementare l'ampiezza delle fasce tampone (filtrazione dei sedimenti, rimozione dei nutrienti e degli inquinanti d'origine diffusa) e di stabilizzare le sponde, nei corsi d'acqua che costituiscono il reticolo idrografico, valgono le seguenti norme generali vincolanti:**

- a) *Deve essere promossa e/o mantenuta, sia in sinistra che in destra idrografica, una fascia di vegetazione riparia comprendente specie arboree, arbustive ed erbacee;*

- b) Il taglio a raso della vegetazione è vietato, ad eccezione dei tratti di alveo che attraversano centri urbani o che siano interessati da attraversamenti o nei quali tale attività si renda indispensabile per garantire la pubblica e privata incolumità;
- c) Il taglio della vegetazione posta in alveo deve essere indirizzato ad interventi selettivi di ringiovanimento, finalizzati alla funzionalità idraulica e alla tutela della pubblica incolumità. (...Omissis...).

2.2.6. Classi di pericolosità di versante

Per quanto attiene le **Classi di pericolosità di versante**, ai sensi dell'art. 24 "Le classi di pericolosità di versante", comma 1., delle N.T.A. del ex PAI Fortore: «Il PAI individua e classifica, a scala di bacino, le aree in frana distinguendole in base a livelli di pericolosità determinati secondo le procedure indicate nella Relazione Generale di cui all'art.5 comma 1 lettera a)» «**Si individuano le tre seguenti classi di aree a diversa pericolosità da frana, come riportate negli elaborati di piano (tavole da T. 02-01 a T. 02-32)**» (art.24, comma 2.) e come di seguito definite:

- 1) **aree a pericolosità da frana estremamente elevata (PF3);**
- 2) **aree a pericolosità da frana elevata (PF2);**
- 3) **aree a pericolosità da frana moderata (PF1).**

Ai sensi dell'art. 25 "Aree classificate a pericolosità estremamente elevata (PF3)", comma 1., **nelle aree PF3 sono consentiti, previa valutazione di compatibilità idrogeologica di cui all'allegato 2, gli interventi a carattere edilizio-infrastrutturale elencati alle lettere a), ..., e) del medesimo articolo.**

Ai sensi dell'art. 26 "Aree classificate a pericolosità elevata (PF2)", comma 1., **nelle aree PF2 sono consentiti, oltre agli interventi ammessi all'articolo 25, previa valutazione di compatibilità idrogeologica di cui all'allegato 2, gli interventi a carattere edilizio-infrastrutturale elencati alle lettere a) e b) del medesimo articolo.**

Infine, ai sensi dell'art. 27 "Aree classificate a pericolosità moderata (PF1)", comma 1., **nelle aree PF1 sono ammessi tutti gli interventi di carattere edilizio-infrastrutturale in accordo con quanto previsto dai vigenti Strumenti Urbanistici, previa valutazione di compatibilità idrogeologica di cui all'allegato 2.**

2.2.7. Classi di rischio

Ai sensi dell'art. 30 "Le classi di rischio", comma 1., della Parte IV "Individuazione delle Aree a rischio": «Al fine di valutare la priorità degli interventi di messa in sicurezza e per le attività di protezione civile il P.A.I. individua e perimetra e classifica il livello di rischio idrogeologico secondo le seguenti quattro classi» così definite:

- a) **Aree a rischio molto elevato (RI4 e RF4);**
- b) **Aree a rischio elevato (RI3 e RF3);**
- c) **Aree a rischio medio (RI2 e RF2);**

d) **Aree a rischio moderato (RI1 e RF1).**

(...Omissis...).

Le tavole del rischio “costituiscono lo strumento tecnico di riferimento per gli Enti locali per la redazione dei piani provinciali e comunali di protezione civile di previsione, prevenzione ed emergenza” (art. 30, comma 3.).

2.2.8. Allegato 1 “Indirizzi tecnici per la redazione di studi e verifiche idrauliche” alle N.T.A. del ex PAI Fortore

Gli studi idraulici devono essere basati sul rilievo dell'alveo nel tratto di interesse con un numero adeguato di sezioni con densità longitudinale non inferiore a cinque volte la larghezza dell'alveo ed estese fino alle aree golenali.

Le verifiche idrauliche saranno condotte a seconda dei casi con modelli di moto permanente, vario monodimensionale, vario bidimensionale.

Lo schema di moto permanente può essere utilizzato qualora sia sufficiente determinare i livelli idrometrici senza compiere valutazioni circa la capacità di laminazione del corso d'acqua.

La modellazione in moto vario sarà utilizzata qualora il fenomeno di laminazione sia significativo o siano presenti significative esondazioni del corso d'acqua.

La relazione idraulica dovrà evidenziare le condizioni al contorno che si sono assunte e le scabrezze. Si dovrà determinare la massima portata smaltibile in alveo e le aree inondabili con tempi di ritorno di 30, 100, 200 e 500 anni.

Negli studi connessi alla realizzazione di opere idrauliche vanno condotti calcoli per definire le condizioni di deflusso allo stato attuale, allo stato di progetto e nelle eventuali fasi intermedie. I progetti che non garantiscono la messa in sicurezza per tempo di ritorno 200 anni devono stimare il rischio residuo.

Nella seguente tabella sono riportate le curve di inviluppo per il calcolo delle portate di piena con tempi di ritorno di 30, 100, 200 e 500 anni, ove Q è la portata in mc/s e A è l'area del bacino sotteso in kmq.

Tempo di ritorno	Curva inviluppo
30	$Q = 10 A^{0,75}$
100	$Q = 13 A^{0,75}$
200	$Q = 16 A^{0,75}$
500	$Q = 19 A^{0,75}$

Le scabrezze idrauliche dovranno fare riferimento alla effettiva condizione del corso d'acqua in funzione della vegetazione presente in alveo, dell'entità del trasporto solido e alle particolari condizioni di deflusso. Si riporta di seguito una tabella con i valori di scabrezza (espressi in termini del coefficiente di Gauckler-Strickler) di riferimento da assumersi nelle verifiche idrauliche.

Descrizione del corso d'acqua	$K_s [m^{1/3} s^{-1}]$
Alvei naturali con forte presenza di vegetazione arbustiva e arborea, fondomobile con materiale di grossa pezzatura, alvei in roccia con sporgenze e grossimassi	20-25

Alvei naturali tortuosi con presenza di vegetazione arbustiva e arborea, fondomobile con sedimenti di media pezzatura	25-30
Alvei naturali rettilinei con scarsa presenza di vegetazione arbustiva e arborea, fondo mobile con sedimenti di piccola pezzatura	30-35
Alvei artificiali inerbiti in assenza di vegetazione arbustiva e arborea	35-40
Alvei artificiali rivestiti in calcestruzzo in assenza di manufatti interferenti con l'acqua	40-45

Per le perdite concentrate si adotteranno di norma i seguenti coefficienti moltiplicativi della variazione del carico cinetico:

- per contrazione;
- per espansione;
- per contrazione in presenza di ponti;
- per espansione in presenza di ponti.

Le opere che interessano i corsi d'acqua devono essere progettate e realizzate tenendo conto della portata di piena con tempo di ritorno di 200 anni. Dovranno essere inoltre adottati i franchi riportati nella seguente tabella rispetto al livello di piena sopraccitato.

Stato del bacino sotteso	Tipo di opere	
	Argini e difese spondali	Attraversamenti
Sufficientemente sistemato	cm 50	cm 75
Poco sistemato ma non dissestato	cm 75	cm 100
Dissestato	cm 100	cm 150

Il franco non potrà comunque essere inferiore al carico cinetico della corrente.

Deroghe ai franchi sopra definiti potranno essere ammesse dall'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino.

3. DESCRIZIONE DELL'OPERA DA REALIZZARE

Unità fondamentale dell'impianto è la postazione di macchina in cui trova collocazione ciascun aerogeneratore. Le postazioni di macchina sono tante quanti gli aerogeneratori da installare e, salvo inevitabili adattamenti locali dovuti alle differenze orografiche presenti in un sito di montagna, presentano il più elevato grado di standardizzazione possibile in termini di dimensioni, forma e disposizione dell'aerogeneratore al suo interno. Si rammenta che nel caso specifico, prevedendo l'utilizzo di macchine di grande taglia, la trasformazione BT/MT trova posto nella torre che consente di contenere le apparecchiature elettriche per il collegamento ad un sistema di cavidotti interrati che portano l'energia elettrica fino al punto di consegna alla rete elettrica di distribuzione.

Le postazioni di macchina, opere di tipo "puntuale" se confrontate all'estensione complessiva dell'impianto, sono collegate da due sistemi a rete: uno, superficiale, è costituito dalla viabilità di servizio all'impianto che deve permettere l'accessibilità a ciascun aerogeneratore durante tutta la vita utile dell'impianto; l'altro, reso invisibile in quanto interrato, è formato da cavi di potenza e da una fibra ottica per i segnali.

Normalmente vi è convenienza a tenere sovrapposte queste due tipologie di opere lineari, facendo correre le linee elettriche interrate in asse o al bordo delle strade di servizio.

- **Accessi e viabilità:** l'accesso al sito eolico è garantito da strade provinciali e/o comunali; le strade che collegheranno i rami dell'impianto alle WTG di progetto saranno create ex-novo. I cavidotti in media tensione di collegamento tra gli aerogeneratori e la SE di raccolta/trasformazione saranno interrati lungo la sede viaria di strade vicinali e/o comunali e/o provinciali esistenti così come la porzione di cavidotto 36 kV che realizzerà l'interconnessione tra la SE e la Stazione di Rete (SSE). Nei tratti di viabilità esistente, quando necessari, saranno previsti adeguamenti del fondo stradale per tutto il tratto che conduce all'impianto.

I tratti stradali di nuova costruzione, che si realizzeranno per il collegamento della viabilità esistente alle piazzole di montaggio delle WTG, saranno del tipo "strade bianche", con strato di fondazione e di usura in pietrame, senza alcuna stesura di calcestruzzo o conglomerato bituminoso.

- **Postazioni di macchina (piazzole):** con postazione di macchina si intende quell'area permanente a servizio dell'aerogeneratore ed alla piazzola di montaggio.

I materiali che saranno utilizzati per la costruzione delle piazzole dovranno garantire il drenaggio delle acque meteoriche; pertanto, in superficie si utilizzerà del misto stabilizzato, dello spessore non inferiore a cm. 30, mentre lo strato di base sarà dato da pietrame di grossa pezzatura, dello spessore non inferiore a cm. 70. Le singole piazzole avranno una superficie tale da garantire una parte destinata allo scarico dei materiali (conci di torre, navicella, pale) e la restante destinata al posizionamento delle gru e alla movimentazione dei componenti dell'aerogeneratore, durante le fasi di assemblaggio. La postazione di macchina, al pari della viabilità, è stata progettata nel rispetto

dell'ambiente fisico in cui sarà inserita; particolare attenzione è stata posta agli sbancamenti dei terreni riducendone al minimo il movimento terra: preferibilmente saranno poste in prossimità della viabilità esistente, tenendo conto dell'orografia del terreno.

Il terreno risultante dagli sbancamenti sarà riutilizzato in parte come riporto generale dell'area di sedime del plinto e in parte per la sistemazione e il ripristino del manto vegetale delle piazzole, riducendo al minimo, nel caso di terreno non vegetale, lo smaltimento di materiale a discarica.

Particolare cura sarà rivolta al ripristino ambientale post operam, con l'inerbimento delle aree utilizzate per le piazzole e aree di servizio.

Le piazzole saranno eventualmente corredate da uno o più fari di illuminazione diretti alle macchine, con comando di accensione – spegnimento dal fabbricato servizi, per consentire al personale di servizio il controllo visivo degli aerogeneratori anche nelle ore notturne; in fase di esercizio saranno mantenute sgombre da ostacoli in quanto l'area servirà per effettuare le operazioni di controllo e manutenzione degli aerogeneratori.

- **Fondazioni degli aerogeneratori:** la struttura di fondazione sarà del tipo a plinto in calcestruzzo armato su pali trivellati a sezione circolare, disposti nei vertici e in corrispondenza delle sezioni mediane del plinto; il sistema dovrà essere adeguatamente proporzionato in modo da assorbire e trasmettere al terreno carichi e sollecitazioni prodotte dalla struttura sovrastante. La sovrastante torre, a sezione tubolare, sarà resa solidale alla fondazione mediante un collegamento flangiato dato da una gabbia circolare di tirafondi, anch'essi in acciaio, inglobati nella stessa fondazione all'atto del getto. Il dado sarà completamente interrato o ricoperto dalla sovrastruttura in materiale arido della piazzola di servizio. Il blocco di fondazione avrà l'estradosso posto alla quota del piano di campagna e sarà così costituito: una platea di sottofondazione in conglomerato cementizio di di 24,00x24,00x0.20 mt, un basamento in c.a.o.a pianta circolare del diametro di 23,40 mt. con sovrastante dado di collegamento nel quale sarà annegato il concio della torre della macchina.

Si riportano qui di seguito (**Tabella 3.1.**) le coordinate geografiche degli aerogeneratori del parco eolico "RS3 MONAC", espresse nel sistema di riferimento UTM/WGS84 - Fuso 33:

Tabella 3.1.: Coordinate dei n° 5 aerogeneratori (ID.: A1, A2, A3, A4, A5) del layout di progetto.

ID. WTG	Coordinate (UTM/WGS84 - Fuso 33)	
	EST	NORD
A1	486125.2334	4611005.2191
A2	487052.3758	4610565.5146
A3	488322.4668	4614275.9174
A4	487882.4849	4614971.9356
A5	488089.4757	4617061.0286

L'interfaccia tra la fondazione e il fusto di sostegno sarà determinata in fase di progettazione esecutiva, sulla base delle indicazioni fornite dalla ditta costruttrice degli aerogeneratori. Il dimensionamento finale della fondazione sarà dettato dal risultato delle indagini geologiche e dei relativi sondaggi eseguiti in sito.

Nella fondazione, oltre al cestello tirafondi previsto per l'ancoraggio della torre, troveranno ospitalità n° 5 tubazioni passacavo in PVC corrugato, nonché gli opportuni collegamenti alla rete di terra.

- **Opere di difesa idraulica:** circagi aspetti relativi alla regimentazione delle acque meteoriche occorre premettere che la natura delle opere sopra descritte, da un lato, e le condizioni geologiche generali del sito, dall'altro, non richiedono un vero e proprio sistema di smaltimento delle acque reflue. In fase di esercizio dell'impianto, in condizioni di normale piovosità, non sono da temere fenomeni di erosione superficiale incontrollata in quanto tutte le aree permanentemente transitabili (strade e piazzole di servizio) non saranno asfaltate; pertanto, a protezione di strade e piazzole sono previste delle semplici cunette di guardia da realizzarsi sul lato di monte delle zone in sterro, più specificamente ai piedi delle scarpate delle postazioni di macchina e sul lato di monte delle strade di servizio a mezza costa. In corrispondenza degli impluvi, saranno realizzati dei semplici taglianti in pietrame in modo da permettere lo scolo delle acque drenate dalle cunette di guardia in modo non erosivo. È inoltre da escludere la presenza di piste residuali di cantiere in cui l'acqua piovana possa incanalarsi e ruscellare liberamente.
- **Aree di cantiere:** in fase di costruzione, sarà realizzata un'area recintata temporanea destinata all'allocatione dei container adibiti allo stoccaggio dei materiali di piccolo volume, attrezzature varie e uffici. Con l'avvio del cantiere è necessario realizzare alcuni accessi all'area dell'impianto, e brevi raccordi da risistemare, in termini di movimento terra, si ha certamente un impatto poco significativo essendo le opere aperte sulla sommità del crinale, tale da favorire una scelta progettuale rispettosa dell'ambiente.

La fase d'installazione degli aerogeneratori prende avvio con il trasporto sul sito dei pezzi da assemblare: la torre, suddivisa in 4/5 tronchi tubolari di circa 20,00-25,00 metri di lunghezza ciascuno, la parte posteriore della navicella, il generatore, e le tre pale, di lunghezza fino a circa 81,00 m. Il trasporto sarà effettuato in stretto coordinamento con la sequenza di montaggio delle singole macchine, che prevede nell'ordine:

- Il montaggio del tronco di base della torre sulla fondazione;
- Il montaggio del tronco intermedio su quello di base;
- Il montaggio del tronco di sommità sull'intermedio;
- Il sollevamento della navicella e del generatore sulla torre;
- L'assemblaggio a terra delle tre pale sul mozzo;
- Il montaggio, infine, del rotore alla navicella.

Queste operazioni saranno effettuate da un'unica autogru di grande portata, coadiuvata da gru di supporto di minore portata, per la cui manovra e posizionamento è richiesta un'area minima permanente in misto granulometrico consolidato; porzioni di terreno esterne ad essa, che saranno comunque lasciate indisturbate, saranno invece impiegate temporaneamente per la posa a terra e l'assemblaggio delle tre pale al mozzo prima del suo sollevamento in altezza.

- **Cavidotto:** la costruzione del cavidotto comporta un impatto minimo per via della scelta del tracciato (in fregio alla viabilità), per il tipo di mezzo impiegato (un escavatore con benna stretta) e per la minima quantità di terreno da portare a discarica, potendo essere in gran parte riutilizzato per il rinterro dello scavo a posa dei cavi avvenuta.

La posa del cavo sarà effettuata su un letto di sabbia posta sul fondo dello scavo. Il rinterro avverrà mediante l'utilizzo di terreno selezionato e vagliato proveniente dallo scavo stesso previa apposizione di opportuni nastri segnalatori.



Particolare posa cavi elettrici.

La costruzione del cavidotto, dunque, avverrà senza comportare arature profonde e/o movimenti di terra che possano alterare in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, modificando l'aspetto esteriore o lo stato fisico dei luoghi rispetto alla situazione ante operam. Per quanto attiene la posa di cavi Mt interrati a margine di strade esistenti si precisa che, al termine dell'esecuzione dei lavori, si provvederà al ripristino della situazione ante operam delle carreggiate stradali; perciò gli interventi previsti non determineranno alcune modifiche territoriali o modifiche dello stato fisico dei luoghi.

Tuttavia, lo sviluppo del percorso interrato del cavidotto, per quel che attiene il tratto di collegamento interno tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta/trasformazione (SE) e d'interconnessione tra questa e la stazione di consegna (SSE), prevede, tra i vari attraversamenti, anche quelli sub-alveo in corrispondenza dei corsi d'acqua intercettati.

Tali attraversamenti saranno realizzati per mezzo della tecnica dello spingitubo/*microtunnelling*, una delle principali tecnologie *No-Dig* idonea per la posa in opera di nuove condotte interrato che consente attraversamenti in galleria di corsi d'acqua, zone soggette a tutela ambientale, ecc..

La scelta della costruzione di un tunnel di piccolo diametro alternativo allo scavo di trincee è stato condizionato dall'opportunità di non andare ad intervenire nell'alveo del fiume, in modo da evitare possibili ripercussioni sull'equilibrio idrogeologico e ambientale dello stesso fiume.

4. ANALISI DELLE INTERFERENZE DELL'OPERA DI PROGETTO CON LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLE N.T.A. DEL ex PAI DEL FIUME FORTORE

L'impianto eolico "RS2 MONAC" di progetto ricade interamente nel territorio di competenza del PIANO DI BACINO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DELL'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE – ex Autorità di Bacino Interregionale Fortore. Regionale Molise.

4.1. Classi di pericolosità idraulica

Per quel che attiene l'analisi delle interferenze dell'impianto eolico di progetto con le disposizioni previste dalle N.T.A. del ex PAI del Fiume Fortore per le "Classi di pericolosità idraulica" di cui all'art. 11, si rammenta che, ai sensi del comma 1. del suddetto articolo, il PAI individua e perimetra a scala di bacino le aree inondabili per eventi con tempo di ritorno assegnato e le classifica in base al livello di pericolosità idraulica.

Ai sensi del comma 2., p.to 1), del medesimo articolo, per le aree studiate su base idraulica il PAI Fortore individua le seguenti tre classi di aree a diversa pericolosità idraulica, come riportate negli elaborati di piano (tavole da T. 04 – 01 a T. 04 - 30):

- a) **Aree a pericolosità idraulica alta (PI3):** aree inondabili per tempo di ritorno minore o uguale a 30 anni;
- b) **Aree a pericolosità idraulica moderata (PI2):** aree inondabili per tempo di ritorno maggiore di 30 e minore o uguale a 200 anni;
- c) **Aree a pericolosità idraulica bassa (PI1):** aree inondabili per tempo di ritorno maggiore di 200 e minore o uguale a 500 anni.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3., le porzioni di territorio individuate e classificate ai sensi del suddetto comma 2. sono soggette alle norme specifiche di assetto idraulico e urbanistico di cui agli Art. 12, Art. 13, Art. 14 e Art. 15 delle N.T.A..

Inoltre, ai sensi dell'art.12, comma 1, Il PAI individua e perimetra la Fascia di riassetto fluviale che comprende l'alveo, le aree di pertinenza fluviale e quelle necessarie per l'adeguamento del corso d'acqua all'assetto definitivo previsto dallo stesso Piano per l'assetto idraulico. Ai sensi del comma 2. del medesimo articolo, tale fascia è riportata nella carta della pericolosità idraulica (tavole da T. 04 - 01 a T. 04 - 30) di cui all'art. 5, comma 1., lettera b) delle norme. Nei tratti in cui tale fascia non è esplicitamente definita essa è assimilata alla fascia di pericolosità PI2.

Si riporta di seguito la verifica delle interferenze tra gli elementi dell'impianto eolico di progetto e le perimetrazioni delle "Classi di pericolosità idraulica" di cui all'art. 11 delle N.T.A. del ex PAI del Fiume Fortore (*relativa all'area del bacino interregionale del fiume Fortore ricadente nella ex AdB interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore*). La ricognizione delle suddette perimetrazioni è stata effettuata assumendo come fonte cartografica i file vettoriali della Carta della PERICOLOSITÀ idraulica disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Tabella 4.1.: Individuazione e descrizione delle interferenze tra gli elementi dell'impianto eolico di progetto e le "Classi di pericolosità idraulica" di cui all'art. 11 delle N.T.A. del ex PAI del Fiume Fortore.

CLASSI DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA di cui all'art. 11 delle N.T.A. del PAI del Fiume Fortore				
ID.:	Elementi dell'impianto di progetto	Interferenze		Descrizione delle interferenze
		SI	NO	
01	N. 5 (cinque) aerogeneratori (ID.: A1, A2, A3, A4, A5) con le relative piazzole di servizio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
02	Piste di servizio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
04	Cavidotto in MT (a 30 kV) interno di collegamento tra i n. 5 (cinque) aerogeneratori e la Stazione di utenza	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
05	Sottostazione di trasformazione e consegna 30/36 kV (Stazione di utenza)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
06	Cavidotto a 36 kV d'interconnessione tra la Stazione di utenza e la futura Stazione RTN a 150/36 kV di TERNA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
07	Impianto di accumulo 7 Mw (BESS)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
07	Cavidotto a 36 kV di collegamento tra il sisetma di accumulo (BESS) e la futura Stazione RTN a 150/36 kV di TERNA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Ai sensi dell'art. 12, comma 4., delle N.T.A. del ex PAI del Fiume Fortore **la disciplina relativa alle fasce di riassetto fluviale¹¹ prevale, in caso di sovrapposizione, sulla disciplina relativa alle aree a diversa pericolosità.** Nella fascia di riassetto fluviale sono consentiti gli interventi previsti alle lettere da a) ad e) del comma 5. del suddetto articolo.

Si rammenta che, laddove i tracciati dei cavidotti interrati a servizio dell'impianto eolico di progetto intercettino dei corsi d'acqua individuati su base cartografica IGM alla Scala 1:25.000 o del "Reticolo idrografico" del nuovo Visualizzatore Cartografico del Geoportale Nazionale (link: <http://www.pcn.minambiente.it/viewer/>) - sono previsti degli attraversamenti in *sub-alveo* realizzati tramite tecnologia di scavo *trenchless* dello spingitubo/*microtunnelling*, una tecnologia "*no-dig*" consistente in una tecnica di trivellazione con controllo attivo della traiettoria, idonea alla posa interrata d'infrastrutture sotterranee senza effettuare scavi a cielo aperto, assicurando così un impatto paesaggistico e ambientale certamente più contenuto rispetto ai metodi tradizionali.

La scelta della costruzione di tunnel di piccolo diametro alternativi allo scavo di trincee è condizionato dall'opportunità di non intervenire direttamente negli alvei e/o nelle relative "Fasce di riassetto fluviale"/"Fasce di rispetto"¹² dei corsi d'acqua intercettati, in modo da scongiurare possibili ripercussioni sull'equilibrio idrogeologico e ambientale degli stessi, evitando così di modificarne l'assetto geomorfologico.

¹¹ Ai sensi dell'art.12, comma 2.: «Tale fascia è riportata nella Carta della pericolosità idraulica (tavole da T. 04 - 01 a T. 04 - 30) (...Omissis...)».

¹² L'art.16 "Tratti fluviali non studiati", comma 1., delle N.T.A. del ex Pai del Fiume Fortore stabilisce che: «Per le aree limitrofe a corsi d'acqua, che non sono state oggetto di verifiche idrauliche o di perimetrazioni su base geomorfologica e storica, per le quali non sono quindi disponibili la zonazione di pericolosità e la individuazione della fascia di riassetto fluviale, è stabilita una fascia di rispetto,

Alla fine dell'esecuzione dei lavori si provvederà al ripristino dello stato dei luoghi, perciò gli interventi previsti avverranno senza comportare interventi di rilevante trasformazione, né arature profonde e/o movimenti di terra che possano alterare in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo degli alvei fluviali.

Gli interventi previsti non comporteranno l'asportazione di materiale inerte dagli alvei dei corsi d'acqua, dalle aree di golena esterne agli alvei e, più in generale, dalle fasce di riassetto fluviale, la cui rimozione è vietata ai sensi dell'art. 19, comma 1., delle N.T.A. del ex PAI del Fiume Fortore, non determinando pertanto alcuna modifica dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei luoghi rispetto alla situazione attuale.

Per le sezioni in esame si assumerà una profondità di posa in opera cautelativa del cavidotto interrato di 2,00 m, misurata rispetto alla quota del fondo del canale, in modo tale che risulti maggiore del franco di sicurezza massimo di 1,50 m stabilito nella Tabella dell'Allegato n. 1 delle N.T.A. del ex PAI del Fiume Fortore, in funzione della tipologia di opera (attraversamento), nell'ipotesi di condizione peggiore (tipo dissestato) per lo stato del bacino sotteso.

Questa profondità di posa cautelativa sarà assunta anche come altezza tecnica necessaria alla corretta esecuzione della tecnologia di scavo *trenchless* dello spingitubo/*microtunneling* prescelta per la posa in opera interrata del cavidotto.

4.2. Fasce di riassetto fluviale e Tratti fluviali non studiati

Per quel che attiene l'analisi delle interferenze dell'impianto eolico di progetto con le disposizioni previste dalle N.T.A. del ex PAI del Fiume Fortore per le "Fasce di riassetto fluviale" di cui all'art.12, si rammenta che, ai sensi del comma 1. del suddetto articolo, il PAI individua e perimetra la Fascia di riassetto fluviale che comprende l'alveo, le aree di pertinenza fluviale e quelle necessarie per l'adeguamento del corso d'acqua all'assetto definitivo previsto dallo stesso Piano per l'assetto idraulico. Ai sensi del comma 2. del medesimo articolo, tale fascia è riportata nella carta della pericolosità idraulica (tavole da T. 04 - 01 a T. 04 - 30) di cui all'art. 5, comma 1., lettera b) delle norme. Nei tratti in cui tale fascia non è esplicitamente definita essa è assimilata alla fascia di pericolosità PI2.

Per quel che attiene invece l'analisi delle interferenze dell'impianto eolico di progetto con le disposizioni previste dalle N.T.A. del ex PAI del Fiume Fortore per i "Tratti fluviali non studiati" di cui all'art. 16, si rammenta che, ai sensi del comma 1. del suddetto articolo, per le aree limitrofe a corsi d'acqua, che non sono state oggetto o di verifiche idrauliche o di perimetrazioni su base geomorfologica e storica, per le quali non sono quindi disponibili la zonazione di pericolosità e la individuazione della fascia di riassetto fluviale, è

misurata dai limiti dell'alveo attuale come definito all'art. 7 delle presenti norme sulla quale si applica la disciplina dell'art. 12 (nelle more di quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo, n.d.r.) pari a:

- a) **40 metri per il reticolo principale;**
- b) **20 metri per il reticolo minore** (affluenti del reticolo principale identificabili sulla cartografia IGM scala 1:25000 con propria denominazione);
- c) **10 metri per il reticolo minuto** (restanti corsi d'acqua distinguibili sulla cartografia IGM scala 1:25000 ma privi di una propria denominazione).»

stabilita una fascia di rispetto, misurata dai limiti dell'alveo attuale, sulla quale si applica la disciplina dell'art. 12 delle N.T.A., pari a:

- 1) **40 metri** qualora i corsi d'acqua appartengano al cosiddetto **"reticolo principale"** (art.16, comma 1., lettera a));
- 2) **20 metri** qualora i corsi d'acqua appartengano al cosiddetto **"reticolo minore" degli affluenti del reticolo principale e identificabili sulla cartografia IGM nella scala 1:25.000 con propria denominazione** (art.16, comma 1., lettera b));
- 3) **10 metri** qualora i corsi d'acqua appartengano al cosiddetto **"reticolo minuto", ovvero ai restanti corsi d'acqua distinguibili sulla cartografia IGM scala 1:25.000 ma privi di una propria denominazione** (art.16, comma 1., lettera c)).

Si rammenta che ai sensi dell'art. 7, comma 1., delle N.T.A. del PAI, per "Alveo attuale" è da intendersi l'area di pertinenza del corso d'acqua, che include l'alveo attivo, identificabile sulla base di rilievi fisici e catastali assumendo il più esterno tra il limite catastale demaniale e il piede esterno delle eventuali opere di arginatura e/o protezione esistenti.

Ai sensi dell'art. 16, comma 1., delle N.T.A. del ex PAI del Fiume Fortore, alle fasce di rispetto fluviale si applica la disciplina dell'art. 12 delle N.T.A.; mentre ai sensi dell'art. 12, comma 5., nella fascia di riassetto fluviale sono consentiti gli interventi previsti alle lettere da a) ad e).

Si rammenta che, laddove i tracciati dei cavidotti interrati a servizio dell'impianto eolico di progetto intercettino dei corsi d'acqua - individuati su base cartografica IGM alla Scala 1:25.000 o del "Reticolo idrografico" del nuovo Visualizzatore Cartografico del Geoportale Nazionale (link: <http://www.pcn.minambiente.it/viewer/>) - sono previsti degli attraversamenti in *sub-alveo* realizzati tramite tecnologia di scavo *trenchless* dello spingitubo/*microtunneling*, una tecnologia "no-dig" consistente in una tecnica di trivellazione con controllo attivo della traiettoria, idonea alla posa interrata d'infrastrutture sotterranee senza effettuare scavi a cielo aperto, assicurando così un impatto paesaggistico e ambientale certamente più contenuto rispetto ai metodi tradizionali.

La scelta della costruzione di tunnel di piccolo diametro alternativi allo scavo di trincee è condizionato dall'opportunità di non intervenire direttamente negli alvei e/o nelle relative "Fasce di riassetto fluviale"/"Fasce di rispetto" dei corsi d'acqua intercettati, in modo da scongiurare possibili ripercussioni sull'equilibrio idrogeologico e ambientale degli stessi, evitando così di modificarne l'assetto geomorfologico.

Si precisa, come meglio esplicitato nella "Relazione Idraulica", che l'esecuzione degli scavi per la realizzazione del pozzo di partenza (detto anche "camera di spinta") e del pozzo di arrivo (o "buca di recupero") previsto per la succitata tecnologia di posa in opera dei cavidotti interrati in corrispondenza delle sezioni di attraversamento individuate avverrà al di fuori delle perimetrazioni delle rispettive "Fasce di riassetto fluviale"/"Fasce di rispetto fluviale" dei corsi d'acqua intercettati.

Alla fine dell'esecuzione dei lavori si provvederà al ripristino dello stato dei luoghi, perciò gli interventi previsti avverranno senza comportare interventi di rilevante trasformazione, né arature profonde e/o movimenti di terra che possano alterare in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo degli alvei fluviali.

Gli interventi previsti non comporteranno l'asportazione di materiale inerte dagli alvei dei corsi d'acqua, dalle aree di golenia esterne agli alvei e, più in generale, dalle fasce di riassetto fluviale, la cui rimozione è

vietata ai sensi dell'art. 19, comma 1., delle N.T.A. del ex PAI del Fiume Fortore, non determinando pertanto alcuna modifica dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei luoghi rispetto alla situazione attuale.

5. CONCLUSIONI

La presente Relazione idrologica ha avuto come oggetto la verifica delle interferenze tra gli elementi dell'impianto eolico "RS3 MONAC" di progetto e le perimetrazioni delle "Classi di pericolosità idraulica" di cui all'art. 11 delle N.T.A. del ex PAI del Fiume Fortore.

In particolare, laddove i tracciati dei cavidotti interrati a servizio dell'impianto eolico di progetto intercettino dei corsi d'acqua - individuati su base cartografica IGM alla Scala 1:25.000 o del "Reticolo idrografico" del nuovo Visualizzatore Cartografico del Geoportale Nazionale (link: <http://www.pcn.minambiente.it/viewer/>) - sono previsti degli attraversamenti in *sub-alveo* realizzati tramite tecnologia di scavo *trenchless* dello spingitubo/*microtunnelling*, una tecnologia "*no-dig*" consistente in una tecnica di trivellazione con controllo attivo della traiettoria, idonea alla posa interrata d'infrastrutture sotterranee senza effettuare scavi a cielo aperto, assicurando così un impatto paesaggistico e ambientale certamente più contenuto rispetto ai metodi tradizionali.

La scelta della costruzione di tunnel di piccolo diametro alternativi allo scavo di trincee è condizionato dall'opportunità di non intervenire direttamente negli alvei e/o nelle relative "Fasce di riassetto fluviale"/"Fasce di rispetto" dei corsi d'acqua intercettati, in modo da scongiurare possibili ripercussioni sull'equilibrio idrogeologico e ambientale degli stessi, evitando così di modificarne l'assetto geomorfologico.

I tracciati dei cavidotti interrati a servizio dell'impianto eolico di progetto prevedono n° 9 (nove) sezioni di attraversamento in *sub-alveo*, come meglio esplicitato nella Relazione Idraulica.

Si precisa che l'esecuzione degli scavi per la realizzazione del pozzo di partenza (detto anche "camera di spinta") e del pozzo di arrivo (o "buca di recupero") previsto per la suddetta tecnologia di posa in opera dei cavidotti interrati in corrispondenza delle n° 9 (nove) sezioni di attraversamento individuate avverrà al di fuori delle perimetrazioni delle rispettive "Fasce di riassetto fluviale"/"Fasce di rispetto fluviale" dei corsi d'acqua intercettati.

Alla fine dell'esecuzione dei lavori si provvederà al ripristino dello stato dei luoghi, perciò gli interventi previsti avverranno senza comportare interventi di rilevante trasformazione, né arature profonde e/o movimenti di terra che possano alterare in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo degli alvei fluviali.

Gli interventi previsti non comporteranno l'asportazione di materiale inerte dagli alvei dei corsi d'acqua, dalle aree di golena esterne agli alvei e, più in generale, dalle fasce di riassetto fluviale, la cui rimozione è vietata ai sensi dell'art. 19, comma 1., delle N.T.A. del ex PAI del Fiume Fortore, non determinando pertanto alcuna modifica dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei luoghi rispetto alla situazione attuale.

Per le sezioni si assumerà una profondità di posa in opera cautelativa dei cavidotti interrati di 2,00 m, misurata rispetto alla quota del fondo dei canali, in modo tale che risulti maggiore del franco di sicurezza massimo di 1,50 m stabilito nella Tabella dell'Allegato n. 1 delle N.T.A. del ex PAI del Fiume Fortore, in funzione della tipologia di opera (attraversamento), nell'ipotesi di condizione peggiore (tipo dissestato) per lo stato del bacino sotteso.

Tale profondità di posa in opera risulta ampiamente cautelativa per il tipo di corsi d'acqua intercettati, al fine di garantire un adeguato franco di sicurezza contro eventuali fenomeni di scalzamento del fondo

dell'alveo indotti da possibili fenomeni erosivi localizzati che potrebbero verificarsi a seguito di eventi eccezionali di piena per Tempi di ritorno di 200 anni, ed è assunta anche come altezza tecnica necessaria alla corretta esecuzione della tecnologia di scavo *trenchless* dello spingitubo/*microtunnelling* prescelta per la posa in opera interrata del cavidotto.

Nome file: Rel. Idrologica Layout (23.4.2018) Impianto
CASALVECCHIO_Rel. Tecnica.docx
Directory: C:\Users\Wind Energy Project\Documents
Modello: C:\Users\Wind Energy
Project\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Titolo:
Oggetto:
Autore: Ing. Coccia
Parole chiave:
Commenti:
Data creazione: 06/08/2017 18:19:00
Numero revisione: 383
Data ultimo salvataggio: 11/09/2023 12:55:00
Autore ultimo salvataggio: Curtotti
Tempo totale modifica 1.986 minuti
Data ultima stampa: 11/09/2023 12:55:00
Come da ultima stampa completa
Numero pagine: 32
Numero parole: 15.948 (circa)
Numero caratteri: 90.909 (circa)

RELAZIONE IDROLOGICA

SC Studio di Ingegneria
Michele R.G. Curtotti

Allegato n. 1 LAYOUT SU AREE A PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA

LEGENDA


- Confini Comunali
- Cavidotto interno
- Cavidotto esterno
- Aerogeneratore di progetto
- Area d'influenza aerog. (diametro rotore:162m)
- SE TERNA
- Area BESS
- Cabina di sezionamento
- Piazzole e strade permanenti

PAI - Pericolosità frana

- Elevata
- Moderata


PAI - Pericolosità idraulica

- Elevata
- Media
- Moderata



Aerogeneratori	Gauss-Boaga	UTM WGS84 fuso 33 N
A1	2506065,68 E 4610820,10 N	486125,23 m E 4611005,22 m N
A2	2506992,84 E 4610380,39 N	487052,38 m E 4610565,52 m N
A3	2508262,97 E 4614090,85 N	488322,47 m E 4614275,92 m N
A4	2507822,99 E 4614486,87 N	487882,49 m E 4614971,94 m N
A5	2508029,99 E 4616875,99 N	488089,48 m E 4617061,03 m N

Opere connesse	Gauss-Boaga	UTM WGS84 fuso 33 N
SE Terna	2503468,56 E 4617280,95 N	483528,08 m E 4617465,98 m N
BESS	2503322,69 E 4617420,94 N	483382,21 m E 4617605,97 m N
Sez./Utente	2506167,99 E 4615166,45 N	486227,50 m E 4615351,51 m N



REGIONE MOLISE **PROVINCIA DI CAMPOBASSO** **COMUNE DI MONACCLIONI** **COMUNE DI RIPABOTTIONI** **COMUNE DI S. ELIA A PIANISI**

Denominazione Impianto: **RSS MONAC**

Ubicazione: **Comuni di Monacclioni - Sant'Elia a Pianisi - Ripabottoni (CB)**

Particelle: varie

PROGETTO DEFINITIVO

Per la realizzazione di un parco eolico composto da n. 5 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 31 MW per la produzione di energia elettrica, ubicato alle località "Serra del Parco" - "Lama" - "Folcaro Cerro Secco" rispettivamente dei comuni di Sant'Elia a Pianisi - Monacclioni e Ripabottoni e delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili ubicate anche nel comune di Morrone del Sannio (CB).

PROPONENTE:

RINNOVABILI SUD TRE S.r.l.
Via della Chimica n. 103
85100 Potenza (PZ)
PEC: rinnovabilisudtre@pec.it

ELABORATO: PAI PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA

N. Documento: **MONAC_TAV 1.4**

Scala: 1:10000

Rev.	Numero	Data	Motivo	Eseguito	Verificato	Approvato
0	1	Settembre 2021	Ispezione V.I.A. art. 23 D. Lgs. 152/2006 e Ispezione Autorizzazione Unica art. 12 D. Lgs. 387/2003	Damiani Marco	Spagnuolo Nicola	Damiani Marco

Spazio Riservato agli Enti

PROGETTAZIONE GENERALE
S.T.P. Damiani & Partners S.r.l.
Vico Morra n. 8
71026 Lucera (FG)
mail: info@damianiandpartners.com
pec: ptp.damiani@pec.it

PROGETTAZIONE SPECIALISTICA
Arch. Damiani Marco
Vico Morra n. 8
71026 Lucera (FG)
iscritto all'Ordine degli Architetti di Pescara al n° 1858

Tutti i diritti sono riservati, la riproduzione anche parziale del disegno è vietata.